Esclusa la disapplicazione delle norme di diritto interno in contrasto con la Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo a seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in difetto di adesione dell'Unione

Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, 23 ottobre 2012. Est. Eugenia Italia.

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea- compatibilità degli art. 28 e 32 del codice della navigazione con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo - inammissibilità - difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea fuori dell'ambito di applicazione del diritto UE.

E' inammissibile l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per far accertare l'incompatibilità del Codice della Navigazione rispetto alla Convezione Europea dei diritti dell'Uomo poiché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ha giurisdizione in relazione agli atti degli Stati che ricadano al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto UE.

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea - compatibilità degli art. 28 e 32 del codice della navigazione con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo - obbligo di disapplicazione delle norme di diritto interno incompatibili con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - esclusione.

E' esclusa la disapplicazione delle norme di diritto interno che risultassero in contrasto con la Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo, anche a seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, poiché detta Convezione, in difetto di adesione dell'Unione, non è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale.

(Massime a cura di Eugenia Italia - Riproduzione riservata)

## Il G.I.

sciogliendo la riserva che precede,

rilevato che parte attrice (V. G. e V. V.) ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea con riferimento alla compatibilità degli art. 28 e 32 del codice della navigazione con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo; rilevato, altresì, che la parte istante assume come profilo di incompatibilità la mancata previsione del versamento di un indennizzo da parte della pubblica amministrazione a favore dei soggetti privati i cui beni, nel procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo, siano dichiarati demaniali;

rilevato che, secondo tale prospettazione attorea, la delimitazione di zone del demanio marittimo avrebbe privato la parte istante della proprietà dei loro beni in totale carenza dei presupposti previsti dalla legge e peraltro senza alcun ristoro economico, e perciò contrasterebbe con la tutela del diritto di proprietà garantita dall'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che sancisce che "Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale";

osservato che la parte istante ritiene che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe giurisdizione anche in ordine al conflitto tra la normativa italiana e la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, poiché in base all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, l'Unione Europea "aderisce" alla Convenzione medesima e i diritti fondamentali dalla stessa garantiti "fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali";

osservato che, in virtù della predetta modifica introdotta dal Trattato di Lisbona, la parte istante deduce altresì la diretta applicabilità dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel nostro ordinamento e conseguentemente la disapplicazione di provvedimenti interni che risultassero in contrasto con la Convezione medesima;

considerato che l'adesione della Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "non modifica le competenze dell'Unione definite nei Trattati", come sancisce lo stesso art. 6 del Trattato dell'Unione Europea;

considerato in generale che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ha giurisdizione ove gli atti degli Stati ricadano al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto UE, come affermato espressamente dal costante orientamento della Corte medesima ( CG 30 settembre 1987 C-12/86, Meryem Demirel – Comune di Schwaebisch Gmuend, punto 28 e del 11 luglio 1985 C-60/84 e C-61/84; Société Cinéthéque S.a e a. – Fédération nationale des cinémas français, punti 25-26; 13 giugno 1996, C-144/95, Jean-Louis Maurin punto 12);

considerato che tale orientamento risulta peraltro condiviso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 349/2007, laddove afferma che: " la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c. Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: in primis gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali (sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT). La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow)";

ritenuto che nel caso di specie parte istante assume la incompatibilità tra la Convezione Europea dei diritti dell'Uomo e il codice della navigazione, che non è un provvedimento legislativo adottato in attuazione del diritto dell'Unione;

ritenuto che in materia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non abbia giurisdizione e pertanto deve rigettarsi l'istanza degli attori in quanto la richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile;

osservato che sebbene un orientamento isolato della giurisprudenza amministrativa italiana (Consiglio di Stato sez. IV n. 1220 del 2010 e Tar Lazio sez. Il bis n. 11984 del 2010) abbia ritenuto direttamente applicabile la stessa Convenzione in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tuttavia la Corte Costituzionale nella sentenze del 17 marzo 2011 n. 80 e del 07-04-2011, n. 113 ha ribadito il proprio orientamento inaugurato dalle pronunce del 2007 nel senso che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ha valore come norma interposta che integra il parametro costituzionale di cui all'art. 117 Cost. non essendo possibile la diretta applicazione ai sensi dell'art. 11 della Costituzione (più dettagliatamente si legga il punto 5.3 della sentenza 17 marzo 2011 n. 80: " Nessun argomento in tale direzione può essere tratto, anzitutto, dalla prevista adesione dell'Unione europea alla CEDU, per l'assorbente ragione che l'adesione non è ancora avvenuta. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato resta, dunque, allo stato, ancora improduttiva di effetti. La puntuale identificazione di essi dipenderà ovviamente dalle specifiche modalità con cui l'adesione stessa verrà realizzata");

osservato che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza resa dalla Grande Sezione del 24 aprile 2012 nella causa C 571/10, ha escluso l'obbligo di disapplicazione delle norme di diritto interno incompatibili con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ( si legga il punto 63 della sentenza "Si deve pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che il rinvio operato dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa");

ritenuto che il contrasto tra il codice della navigazione e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come prospettato, seppure genericamente, dalla parte istante allo stato non appare superabile da questo giudice con una "interpretazione convenzionalmente orientata" - come è consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 349/2007- né allo stato degli atti risulta formulata né configurabile una questione di legittimità costituzionalità, atteso che non risultano puntualmente evocati i profili sui quali si intenda censurare la disciplina in oggetto;

## p.q.m.

rigetta la richiesta di rinvio della pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in quanto inammissibile;

rinvia la causa per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.pc all'udienza del 24 maggio 2013 ore 10,00, concedendo alle parti termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.

Si comunichi.

Venezia, 19.10.2012

Depositata il 23.10.2012